

**LINEE GUIDA PER LA COMPILAZIONE E L'INOLTRO
DEL MODELLO FR- Richiesta NULLA OSTA per ricerca scientifica
(ex art.27 ter del D.lgs. 286/98 e successive modifiche e integrazioni)
(procedimento riservato all'Amministrazione)**

Art. 27ter - Ingresso e soggiorno per ricerca

1. L'ingresso ed il soggiorno per periodi superiori a tre mesi, al di fuori delle quote [annualmente stabilite], è consentito a favore di stranieri in possesso di un titolo di dottorato o di un titolo di studio superiore, che nel Paese dove è stato conseguito dia accesso a programmi di dottorato. Il cittadino straniero, denominato ricercatore ai soli fini dell'applicazione delle procedure previste nel presente articolo, è selezionato da un istituto di ricerca iscritto nell'apposito elenco tenuto dal Ministero dell'università e della ricerca.

Informazioni generali

La richiesta di Nulla Osta per ricerca scientifica (ex art.27 ter del D.lgs. n. 286/98 e ss.mm.ii.) – **Modello FR** – si formula nei seguenti casi:

- Lavoro autonomo;
- Lavoro subordinato;
- Borsa di addestramento alla ricerca - Assegni di ricerca - Borsa di studio post dottorato.

L'istanza di Nulla Osta è ammessa solo con una Convenzione d'accoglienza di durata superiore a 3 mesi.

**Procedura (a cura del Dipartimento Didattico)
per Assegni di ricerca/Borse di addestramento alla ricerca.**

1) Preliminarmente occorre chiedere al ricercatore straniero di inviare per mail una copia del passaporto e un Certificato, in lingua inglese o francese, rilasciato dall'Ateneo ove ha conseguito il Titolo di studio, con indicazione del Titolo di Studio e della data di rilascio dello stesso;

2) Tali dati saranno necessari per la compilazione della **Convenzione d'accoglienza**, scaricabile dal sito del Cineca: <https://loginmiur.cineca.it/elencoistituti/convenzionediaccoglienza.pdf> (All. 1). La Convenzione di accoglienza stabilisce il rapporto giuridico e le condizioni di lavoro del Ricercatore e prevede **l'impegno a sostenere le spese per il viaggio di ritorno del Ricercatore nel Paese di provenienza e a stipulare una polizza assicurativa per malattia per il Ricercatore ed i suoi familiari eventualmente ricongiunti, o a provvedere alla loro iscrizione al Servizio sanitario nazionale**. La Convenzione contiene, altresì, le indicazioni sul titolo dell'attività di ricerca e sulla durata stimata, l'impegno del Ricercatore a completare l'attività di ricerca, le informazioni sulla mobilità del ricercatore in uno o in diversi secondi Stati membri, se già nota al momento della stipula della convenzione. La Convenzione contiene **l'impegno a porre a disposizione del Ricercatore risorse mensili di importo almeno doppio dell'assegno sociale dell'anno in corsoⁱ** e l'indicazione della tipologia giuridica del contratto stipulato con il Ricercatore, ma non il trattamento fiscale (per esempio nel caso di co.co.co. si tratta di contratto di lavoro autonomo anche se il regime fiscale è assimilato al lavoro dipendente). L'Assegno di Ricerca va inquadrato come "borsa di addestramento alla ricerca".

3) Il Dipartimento invierà due originali della Convenzione sottoscritti dal Direttore del Dipartimento per posta (anticipati via mail) al ricercatore. Quest'ultimo, dovrà sottoscrivere la Convenzione e

rimandare un originale per posta (anticipandolo via mail). Il secondo originale è trattenuto dal ricercatore ed utilizzato, dopo il rilascio del Nulla Osta dalla Prefettura di Messina, per la richiesta di Visto per ricerca scientifica presso l'Ambasciata o Consolato italiano di riferimento;

4) Nel contempo, il Dipartimento deve effettuare la compilazione online della **domanda di Nulla Osta per ricerca scientifica** sul sito del Ministero degli Interni, accedendo al link <https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliSportello/ali/home.htm>. Per l'accesso all'area riservata del sistema informatico SUI (Sportello Unico Immigrazione) del Ministero, è necessario utilizzare lo SPID del rappresentante legale del Dipartimento (Direttore di Dipartimento) o del soggetto da lui delegato.

5) Dopo l'accesso all'area riservata del sistema informatico SUI (Sportello Unico Immigrazione) del Ministero, occorre entrare nella sezione "**Compila domande**", selezionare la sottosezione "**Nulla osta per motivi di lavoro**", e scegliere dal menu a tendina la voce "*N.O. ingresso per ricerca scientifica*" – "*FR Richiesta di nulla osta per ricerca scientifica per l'ammissione di ricercatori stranieri*".

Si aprirà il riquadro "**COMPILAZIONE DOMANDE: MODELLO FR - Richiesta di nulla osta per ricerca scientifica per l'ammissione di ricercatori stranieri**" dove dovranno essere inseriti i seguenti dati: nome, cognome e generalità del ricercatore. N.B. Si segnala che i dati vanno sempre estratti dal passaporto del Ricercatore e mai da altri documenti. Per quanto concerne il codice fiscale, non occorre richiederlo in fase di compilazione della domanda poiché la richiesta potrà essere effettuata dal ricercatore al Consolato/Ambasciata italiana unitamente alla richiesta di Visto, o in alternativa, al SUI presso la Prefettura, all'atto della presentazione della documentazione per il permesso di soggiorno.

Nel suddetto riquadro, occorre, altresì, specificare nome e indirizzo del Dipartimento didattico e altri dati identificativi dell'Ateneo. A tal proposito, si fa presente che: il numero di iscrizione dell'Università degli Studi di Messina nell'elenco tenuto dal MUR di cui al D.M. 11 aprile 2008 è il n. 194 del 02/07/2013, nella domanda on-line è, tuttavia, richiesta solo la data, pertanto, si dovrà inserire quella del rinnovo **02/07/2023**, il "numero di matricola INPS" è **4809583722**, il "codice Inail" è **90596013**, la voce "tariffa INAIL" è **0612** (che comprende le attività di ricerca e di laboratorio), il "codice controllo" è **19**.

Inoltre, è necessario munirsi di una marca da bollo da € 16,00, e riportarne gli estremi nel relativo campo della domanda on-line; si fa presente che la suddetta marca va conservata e consegnata al SUI (Sportello Unico Immigrazione) per i successivi adempimenti.

Dovrà altresì essere indicato il luogo dove verrà ospitato il Ricercatore e, se struttura privata, occorrerà fornire il documento di idoneità alloggiativa o la richiesta di tale idoneità (da richiedere al Comune dove è sito l'immobile).

Alla domanda va allegata la seguente documentazione

- A. Attestato di iscrizione all'elenco MIUR dell'Istituto di Ricerca (**All. 2**)
- B. Copia della Convenzione di accoglienza (**All. n. 1**)
- C. Copia del titolo di studio del Ricercatore straniero
- D. Documento di identità del legale rappresentante del Dipartimento o del suo delegato
- E. Passaporto del Ricercatore
- F. Ricevuta della richiesta/certificato di idoneità alloggiativa riguardante l'alloggio del lavoratore **oppure** Prenotazione dell'albergo o residence, su carta intestata, della durata di almeno 1 mese firmato dal responsabile della struttura alberghiera, con il documento di identità allegato (se non alloggia in strutture universitarie)
- G. Cessione Fabbricato (se non alloggia in strutture universitarie)

Con l'invio della domanda, il datore di lavoro (Direttore di Dipartimento) si impegna altresì al pagamento delle spese connesse all'eventuale condizione di irregolarità del ricercatoreⁱⁱ. La domanda di Nulla Osta va inoltrata telematicamente, non è ammessa la consegna a mano.

6) Il SUI (Sportello Unico Immigrazione), acquisito dalla Questura il parere sull'insussistenza di motivi ostativi all'ingresso dello straniero in Italia, convoca per il ritiro del Nulla Osta il Direttore del Dipartimento o il delegato che ha compilato l'istanza (per il ritiro è possibile delegare personale del Dipartimento). Al momento della convocazione è necessario presentare gli originali dei documenti allegati (da A a G), nonché produrre copia del documento d'identità del soggetto delegato e due marche da bollo da € 16,00, una delle quali è quella i cui estremi sono stati già inseriti al momento della domanda on-line ed una seconda che verrà apposta sul Nulla Osta.

7) Il sistema informatico SUI inoltra il Nulla Osta alla sede diplomatica italiana di pertinenza e al Dipartimento richiedente.

8) Il Dipartimento, ricevuto il Nulla Osta, dovrà inviarlo per mail al Ricercatore, il quale dovrà allegarlo alla domanda di **Visto per ricerca scientifica** da presentare alla sede diplomatica italiana nello Stato di residenza.

9) Dopo l'ingresso in Italia, **entro i primi 8 giorni lavorativi**, il Ricercatore **deve effettuare la richiesta del permesso di soggiorno** recandosi al SUI presso la Prefettura di Messina, dove gli verranno consegnati dei moduli da compilare e inviare alla Questura, unitamente al Kit postale. A tal fine, il ricercatore dovrà recarsi presso una delle filiali di Poste italiane con "Sportello Amico" e ritirare il *Kit cartaceo* necessario per inoltrare la richiesta del permesso di soggiorno alla Questura. Le informazioni più dettagliate sono reperibili al link <https://www.poste.it/prodotti/guida-rilascio-e-rinnovo-permesso-di-soggiorno.html>

ⁱ L'importo dell'assegno sociale, per l'anno 2023, è indicato dall'INPS a € 503,27 (€ 6.542,51 l'anno). Verificare per il 2024 e, successivamente, per ogni singolo anno, l'importo aggiornato dell'assegno sociale.

ⁱⁱ Le spese connesse all'eventuale condizione di irregolarità del ricercatore sono quantificabili nelle spese del biglietto aereo per il viaggio di ritorno in Patria.

SCHEMA DI CONVENZIONE DI ACCOGLIENZA

(ai sensi dell'art. 27 ter del D. Lgs. n. 286/98, introdotto dal D.lgs. 9.1.2008, n. 17)

L'Istituto di Ricerca Scientifica (*denominazione*)

codice fiscale

partita iva

matr.INPS

con sede in

prov.

via

n.

cap

iscritto nell'elenco del Ministero dell'Università e della Ricerca di cui al D.M. dell'Università e della Ricerca 11 aprile 2008 pubblicato sulla G.U. n. 102 del 2 maggio 2008 (*indicare estremi dell'iscrizione*)

rappresentato legalmente da (nome, cognome e dati del rappresentante legale)

STIPULA UNA CONVENZIONE DI ACCOGLIENZA

con il Ricercatore (*nome e cognome*) nato a (*località e stato di nascita*)

il cittadino (*cittadinanza*)

residente a

in possesso del titolo di studio (*denominazione del titolo*)

per la realizzazione del progetto di ricerca (*titolo del progetto*)

approvato da (*organo di amministrazione dell'Istituto di ricerca*) il

che si svolgerà a (*luogo di svolgimento della ricerca*)

dal (*data inizio del progetto*)

al(*data presunta della conclusione del progetto*)

Ai fini della presente Convenzione, che ha valore per l'intera durata del programma di ricerca e che deve essere rinnovata in caso di proroga del programma stesso, l'Istituto si impegna:

ad accogliere il Ricercatore ai fini di

O lavoro autonomo (anche collaborazione scientifica sottesa da accordi o convenzioni tra l'Università/ Ente di ricerca)

O borsa di addestramento alla ricerca

O lavoro subordinato con contratto (contratto di categoria applicato) livello/cat. di inquadramento tempo (determinato- indicare la durata- o indeterminato)

- a porre a disposizione del ricercatore risorse mensili pari a (in misura non inferiore ad almeno il doppio dell'assegno sociale) ¹
- a sostenere le spese per il viaggio di ritorno del Ricercatore nel Paese di provenienza;
- a stipulare una polizza assicurativa per malattia per il Ricercatore ed i suoi familiari eventualmente ricongiunti o a provvedere alla loro iscrizione al Servizio sanitario nazionale.

Il Ricercatore si impegna a realizzare il progetto di ricerca nei tempi e nei modi convenuti con l'Istituto di ricerca con il quale stipula la presente Convenzione di accoglienza.

La presente Convenzione decade automaticamente nel caso di diniego al rilascio del nulla osta da parte dello Sportello Unico per l'Immigrazione competente.

Data

IL RICERCATORE

L'ISTITUTO DI RICERCA
(indicare il nome del rappresentante legale)

¹ L'istituto di ricerca accerta e dichiara la sussistenza di risorse mensili anche nel caso in cui la partecipazione del ricercatore al progetto di ricerca benefici del sostegno finanziario dell'Unione Europea, di un'organizzazione internazionale, di altro istituto di ricerca o di un soggetto estero ad esso assimilabile.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'Università, l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e per la Ricerca

Direzione Generale per l'Università, lo Studente e il Diritto allo Studio Universitario - Ufficio IX

Roma, - 3 DIC. 2013

Alle Istituzioni di Ricerca iscritte nell'elenco
di cui al DM 11 aprile 2008
LORO SEDI¹

e p.c. Al Ministero dell'Interno
Dipartim. per le Libertà Civili e l'Immigrazione
Direzione Centrale per le Politiche
dell'Immigrazione e dell'Asilo
politicheimmigrazione@pecdici.interno.it

Al Ministero degli Affari Esteri
Direzione generale per l'Unione Europea
dgue.segreteria@cert.esteri.it
Direzione generale per gli italiani all'estero
e le politiche migratorie
dg.it.06@cert.esteri.it

Oggetto: Rinnovo iscrizione all'elenco MIUR degli Istituti di ricerca pubblici e privati istituito con D.M. 11 aprile 2008 ai sensi dell'art. 27ter del D.leg.vo 9 gennaio 2008, n. 17.

A decorrere dai prossimi mesi per le Istituzioni cui la presente nota è indirizzata andrà gradualmente a concludersi il primo quinquennio di validità dell'iscrizione nell'elenco istituito ai sensi della normativa in oggetto, pubblicato sul sito internet di questo Ministero
loginmiur.cineca.it/elencoistituti/

Ai fini del rinnovo dell'iscrizione, si evidenzia che, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 11 aprile 2008, non è necessaria l'adozione di un nuovo atto da parte dello scrivente Ministero, ma la stessa "è tacitamente rinnovata" se non vengono meno i requisiti, indicati all'art. 2 del suindicato Decreto, necessari all'iscrizione in tale elenco. Qualora vengano meno i requisiti, come disposto all'art. 5, il Ministero deve procedere alla "revoca dell'iscrizione con apposito provvedimento comunicato al Ministero dell'Interno e al Ministero degli Affari Esteri".

A tale riguardo, si precisa quanto segue.

¹La presente nota è trasmessa agli indirizzi di posta elettronica indicati dalle istituzioni medesime ai fini dell'iscrizione nell'elenco. Si prega di confermarne la ricezione.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Non si ritiene necessario uno specifico accertamento del possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del D.M. 11 aprile 2008 per le Università, i Consorzi universitari e interuniversitari, gli Istituti d'Alta formazione artistica e musicale, gli Enti di ricerca e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, già sottoposti all'indirizzo e coordinamento e/o alla vigilanza di questo o altri Ministeri (tali Istituzioni risultano evidenziate nell'elenco con la **lett. A**);

Per quanto riguarda le restanti Istituzioni di ricerca (evidenziate nell'elenco con la **lett. B**), al fine di accertare la permanenza dei requisiti in oggetto, gli enti interessati devono rendere disponibili nello stesso sito internet (loginmiur.cineca.it/elencoistituti/) utilizzato ai fini dell'istanza di iscrizione, la seguente documentazione:

- a) statuto (solo se modificato rispetto a quello allegato alla istanza iniziale);
- b) bilancio consuntivo relativo all'anno 2012;
- c) relazione illustrativa sintetica relativa ai fondi disponibili e di quelli messi effettivamente a disposizione nel quinquennio di validità dell'iscrizione, per le finalità di cui alle lett. b) e c) dell'art. 2 del D.M. 11 aprile 2008;
- d) indicazione della produzione scientifica dei ricercatori impiegati nell'ente ai sensi della normativa in oggetto nel quinquennio in esame.

La suindicata documentazione deve essere resa disponibile sul predetto sito internet, non oltre i 30 giorni precedenti il termine di validità della propria iscrizione, pena la cancellazione d'ufficio dall'elenco e la necessità di riformulare una nuova istanza. Nel caso dell'eventuale accertamento di una carenza dei requisiti, previo contraddittorio ai sensi dell'art. 10-bis della L. n. 241/1990, viene adottato il provvedimento di revoca ai sensi dell'art. 5 del D.M. 11 aprile 2008.

Esclusivamente per finalità di monitoraggio, la documentazione di cui alla lett. d) deve essere inserita anche dagli Enti indicati con la lett. A., entro i 30 giorni successivi al termine del primo quinquennio di iscrizione nell'elenco.

Nel rimanere a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si comunica che le informazioni eventualmente necessarie potranno essere richieste al seguente indirizzo e-mail: ufficio.postlaurea@miur.it.

IL DIRETTORE GENERALE

(dott. Daniele Livon)

Piazzale J.F.Kennedy, 20 - 00144 Roma
Indirizzo di PEC: studiuniversitari@postacert.istruzione.it
Tel. 06 97727061 - 7080 - C.F.: 80185250588



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ATTESTATO DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO DEGLI ISTITUTI AUTORIZZATI ALLA STIPULA DELLE CONVENZIONI DI ACCOGLIENZA

Visti gli atti in possesso di questo Ministero

SI ATTESTA

che l'Istituzione Università degli Studi di MESSINA, con sede in P.zza S. Pugliatti, 1, 98122 MESSINA (ME), è iscritta nell'Elenco degli Istituti di cui al D.M. 11 aprile 2008 dal 02/07/2013 con il numero 194.

Ai sensi della normativa vigente la suddetta Istituzione può stipulare Convenzioni di accoglienza con cittadini di Paesi terzi dall'Unione europea (ricercatori), non residenti nell'Unione, ai fini della realizzazione di progetti di ricerca.

L'iscrizione nel suindicato elenco ha validità quinquennale salvo eventuale revoca di cui all'art. 1, c. 2, lett. d) del D.L.vo 17/2008 e all'art. 5 del D.M. 11 Aprile 2008.

Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Roma, 02/07/2013

Per il Ministro
Dott. Daniele Livon